



COPIA

Comune di
Castelvechio Di Rocca Barbena
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11

OGGETTO:

Tariffe e scadenze TARI anno 2020 – Riduzione COVID-19 utenze non domestiche chiuse.

Nell'anno DUEMILAVENTI addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 19:30 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
MILANI MARINO	X	
SCRIGNA ANGELO	X	
SCRIGNA STEFANO	X	
MALCO MICHELA	X	
MALCO SERGIO	X	
BRIOZZO ELISABETTA	X	
BEFFA GIANNI	X	
MORENO ARMANDA	X	
BADINO GIANPAOLO	X	
DELFINO DIEGO		X
MORENO MORGAN	X	
TOTALE	10	1

Presiede il Sig.: MILANI MARINO - Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Trevisano Vincenzo - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Tariffe e scadenze TARI anno 2020 – Riduzione COVID-19 utenze non domestiche chiuse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

1. L'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
2. ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;
3. La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario riassumibile nei seguenti passaggi:
 - Il soggetto gestore predispose il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - Tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
 - ARERA verifica la coerenza regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

PRESO ATTO CHE:

- Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- È stato previsto, in sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d. Decreto Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l'anno 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sarà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile;

VISTI:

1. il D.L. n° 6 del 23/02/2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. n° 13/2020;
2. il D.P.C.M. del 23/02/2020, recante "Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
3. il D.P.C.M. 25/02/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

4. il D.P.C.M. 1°/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
5. il D.L. n° 9 del 02/03/2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
6. il D.P.C.M. 04/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
7. il D.P.C.M. 08/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
8. il D.P.C.M. 09/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
9. il D.P.C.M. 11/03/2020 che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale dal 12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;
10. il D.L. n° 18 del 17/03/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
11. il D.P.C.M. 22/03/2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto fino al 3 aprile;
12. il D.L. n° 19 del 25/03/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
13. il D.P.C.M. 01/04/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
14. il D.L. n° 23 dell'08/04/2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
15. il D.P.C.M. 10/04/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020, n° 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
16. il D.P.C.M. del 24/04/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO che l'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha generato ulteriori problemi gestionali legati al ciclo del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con conseguenti dubbi circa l'applicazione del nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di ARERA e conseguentemente il D.L. 18 del 12 marzo 2020, all'art. 107 ha nuovamente prorogato al 30 giugno l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI;

VISTO in particolare l'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, secondo il quale “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 54 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

VISTE le successive deliberazioni ARERA nn° 71, 74 e 75 del 18/03/2020, n° 102 del 27/03/2020 e n°158 del 05/05/2020;

CONSIDERATO l'impossibilità di adottare in questa fase il nuovo Piano Economico Finanziario TARI 2020, secondo il nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di ARERA, stante le difficoltà oggettive legate alle molteplici variabili connesse alla situazione emergenziale in atto;

RICHIAMATA la norma contenuta nel comma 660 della L. n° 147 del 27/12/2013, (Legge di stabilità 2014, istitutiva della TaRi), che così dispone:

“660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n° 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”;

RITENUTO opportuno:

- Approvare, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, e ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, in tre anni a decorrere dal 2021;
- Stabilire che la tassa per l'anno 2020 dovrà essere corrisposta in DUE rate con scadenza 31 dicembre 2020 e 28 febbraio 2021, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 31 gennaio 2021;
- Approvare in via straordinaria e per il solo anno 2020 una riduzione tariffaria per tutte le categorie non domestiche che, a norma dei decreti emanati dal Governo a contrasto del COVID-19, hanno dovuto sospendere l'attività con la chiusura al pubblico, nonché agli alberghi, che pur non soggetti alla chiusura obbligatoria, hanno di fatto subito una riduzione pressoché totale delle presenze;
La riduzione sarà rapportata proporzionalmente a due mesi dell'anno, limitatamente alla sola parte “variabile” della tariffa e sarà applicata d'ufficio, a condizione che il contribuente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali o abbia presentato apposita istanza di rateizzazione;

CONSIDERATO che l'art. 138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 allinea i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 degli enti locali, fissato dal D.L. 18/2020, convertito dalla legge di conversione n° 27 del 24 aprile 2020, al 31 luglio 2020;

VISTA E RICHIAMATA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 5/DF del 08.06.2020 avente ad oggetto: “Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti”;

VISTO il nuovo regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 10 del 17.07.2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria come da nota prot. n° 1696 del 14.07.2020;

VISTO l'art.42, "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge n° 18/2020 che differisce il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione triennale 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 luglio 2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n.2 (Sig. Badino e Moreno), dei n. 10 consiglieri presenti e n.8 votanti resi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

Tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di APPROVARE, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, e ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, nei tre anni a decorrere dal 2021;
2. di DARE ATTO, dell'impossibilità di adottare in questa fase il nuovo Piano Economico Finanziario TARI 2020, secondo il nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di ARERA, stante le difficoltà oggettive legate alle molteplici variabili connesse alla situazione emergenziale in atto;
3. di STABILIRE che, la TARI per l'anno 2020 dovrà essere corrisposta in DUE rate con scadenza 31 dicembre 2020 e 28 febbraio 2021, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 31 gennaio 2021;
4. di APPROVARE, in via straordinaria e per il solo anno 2020 una riduzione tariffaria per tutte le categorie non domestiche che, a norma dei decreti emanati dal Governo a contrasto del COVID-19, hanno dovuto sospendere l'attività con la chiusura al pubblico, nonché agli alberghi, che pur non soggetti alla chiusura obbligatoria, hanno di fatto subito una riduzione pressoché totale delle presenze.
5. di STABILIRE che, la riduzione sarà rapportata proporzionalmente a due mesi dell'anno, limitatamente alla sola parte "variabile" della tariffa e sarà applicata d'ufficio, a condizione che il contribuente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali o abbia presentato apposita istanza di rateizzazione;
6. di DICHIARARE, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, resi nei modi e nelle forme di legge, dei n. 10 Consiglieri presenti, di cui n. 8 votanti e n. 2 astenuti (Sig.

Badino e Moreno), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to MILANI Marino

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to MILANI Marino

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MILANI MARINO
_____ F.to _____

Il Segretario Comunale
TREVISANO VINCENZO
_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 22.08.2020 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
ZANELLA SIMONA
_____ F.to _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
 Ai sensi dell'art. 134 c. 4 (D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale
TREVISANO VINCENZO
_____ F.to _____
